

STATUTO DELL'ESEL-CPT

ENTE BILATERALE PARITETICO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI LATINA

Art. 1

Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito l'ESEL-CPT - Ente Bilaterale Paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di Latina - derivante dalla fusione per incorporazione del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'Ente Scuola Edile per l'industria edilizia ed affini della provincia di Latina.

L'ESEL-CPT non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CCIL), nonché, territorialmente, tra ANCE LATINA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia di Latina.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'Organismo paritetico di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza dalla CNCPT, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 3

Scopi statutari

L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.



Handwritten signature/initials on the right margin, possibly 'twipsh'.

Handwritten signature/initials on the right margin, possibly 'Quia'.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

In conformità a quanto prescritto dalla Contrattazione nazionale istituisce e gestisce la Borsa lavoro dell'industria delle costruzioni in modo da creare un virtuoso sistema di comunicazione tra domanda e offerta di lavoro.

L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

In conformità a quanto previsto dal CNCPT e secondo le modalità dallo stesso determinate, svolge la funzione di Asseverazione così come prescritta dall'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Art. 4

Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

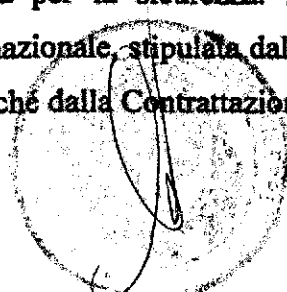
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.c.n.l. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza, strettamente integrate tra di loro.

1. In particolare, le attività di orientamento e formazione, di cui al comma 1 dell'art. 3, saranno rivolte ai seguenti soggetti:

- inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- neo diplomati e neo laureati;
- titolari di contratti di apprendistato o formazione-lavoro;
- personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla Contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali.



Tale formazione si rivolge a:

- lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- tecnici, capisquadra, capi-cantieri e preposti;
- lavoratori occupati;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- ogni altra figura professionale coinvolta nel processo edilizio, anche non iscritto in Cassa Edile.

2. Nel campo della sicurezza, di cui al comma 2 dell'art. 3, l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
- promuove iniziative per la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dai responsabili dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure



ti RLU

Geometra Pina

E. R.

suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore dell'Ente.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali e amministrative, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge.

e) inoltre:

- svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni regionali.

Art. 5

Sede e durata

L'Ente ha sede in Latina, attualmente in Corso della Repubblica n° 189.

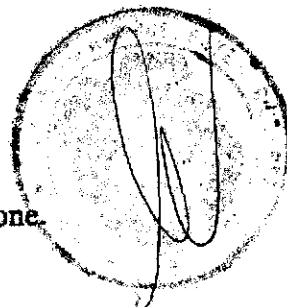
Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può istituire e/o sopprimere sedi secondarie e/o operative.

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 6

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Art. 7
Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Latina, ad esse aderenti;
- interessi attivi sui predetti contributi;
- sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- somme riscosse per corsi di formazione organizzati per figure professionali e imprenditoriche non iscritte in Cassa Edile;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione in considerazione del rapporto tra attività didattica richiesta e risorse finanziarie disponibili;
- finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Art. 8
Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo» previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 9
Consiglio di Amministrazione

a) Composizione

L'Ente è amministrato e gestito da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di 12 componenti nominati rispettivamente:

G
AR 9

- n. 6 da ANCE LATINA;

- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Latina di cui all'art 1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dai rispettivi Organismi nazionali.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi datoriali e sindacali territoriali designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso, decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita.

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti a titolo indicativo e non esaustivo:

d1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Latina ed il patrimonio dell'Ente;

d2) Provvedere alla approvazione delle proposte dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite da sottoporre al Consiglio Generale;

d3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;

d4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;

d5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne;

d6) Appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

d7) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il funzionamento dell'Ente;

d8) Approvare l'assunzione e il licenziamento del personale, l'organigramma, il regolamento di gestione amministrativa e di funzionamento operativo proposto dal Comitato di Presidenza congiuntamente al Direttore;

d9) Nominare il Direttore.

e) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, consultato il Vicepresidente, in via ordinaria una volta a bimestre, e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno il 50% dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione potrà essere inviata sia attraverso il servizio postale tradizionale, sia attraverso l'invio di posta elettronica (non necessariamente pec), sia a mezzo telefax.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore.



Handwritten signature and initials, possibly 'S' and 'R'.

f) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno i 3/4 dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 10

Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art 1. assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione congiunta delle stesse, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

- rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere, sentito il Vicepresidente, la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale e ne presiede le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'ANCE LATINA e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Presidente, come specificato al comma 2 del presente articolo, ha la rappresentanza legale dell'Ente. Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;

- intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 13;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 9 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Consiglio generale

A) COMPITI

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni costitutive territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto da 18 componenti, di cui:

- i 12 componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3 componenti nominati da ANCE LATINA;

- 3 componenti nominati da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL della provincia di Latina.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica di componente il Consiglio Generale è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, sentito il Vicepresidente, in via ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione potrà essere inviata sia attraverso il servizio postale tradizionale, sia attraverso l'invio di posta elettronica, non necessariamente pec, sia a mezzo telefax.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 2/3 dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 12

Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno da ANCE LATINA, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Latina, in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra le Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali di cui all'articolo 1.

I membri del Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo unico dei ragionieri e dottori commercialisti con iscrizione nel registro dei revisori contabili.

In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale, in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 e 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Art. 13

Direttore

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza, in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- congiuntamente al Comitato di Presidenza predispone il regolamento di gestione amministrativa e di funzionamento operativo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione così come previsto dal punto d8 dell'art.9;
- attua il piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni delle Organizzazioni Nazionali e Territoriali di cui all'art.1 e cura la gestione amministrativa e funzionale dell'Ente medesimo;
- adotta i provvedimenti disciplinari, decisi dal Comitato di Presidenza, relativi al personale, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14

Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti di lavoro vigenti ed alle normative di Legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, sentito il Direttore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 16

Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione. In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 17

Esercizi

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio da parte del Consiglio Generale

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio deve essere seguito lo schema tipo la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei sindaci revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, nonché agli organismi di coordinamento FORMEDIL - CNCPT.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 18

Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni sindacali e datoriali territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso due mesi dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Art. 19

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Art. 20

Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art 1, che decidono in via definitiva.



5) Rappresentanza nell'ESEL-CPT

In occasione della stipula dell'atto di fusione, le parti sociali citate in premessa nomineranno:

- a) un Consiglio di Amministrazione composto, in via paritetica, da 12 componenti designati rispettivamente da:
 - n. 6, tra cui il Presidente, da ANCE LATINA;
 - n. 6, tra cui il Vicepresidente, congiuntamente da Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL;
- b) un Consiglio Generale formato da 18 componenti di cui:
 - i 12 componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3 componenti nominati da ANCE LATINA;
 - 3 componenti nominati da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL della provincia di Latina.

6) Rapporto di concambio e conguaglio in denaro

L'ESEL-CPT, fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL e per la sicurezza dalla CNCPT, secondo quanto previsto dai Contratti e Accordi Collettivi di Lavoro applicabili al settore edile e stipulati nazionalmente da ANCE e Feneal, Filca e Fillea e provincialmente da ANCE LATINA e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL della provincia di Latina.

Le parti sociali di cui in premessa, costituenti e partecipanti al CPT sono le medesime dell'ESEL e vi partecipano nelle medesime proporzioni così come già sottolineato al punto 2 co. 3 del presente progetto.

Handwritten signature and initials.